



AVVISO ESPLORATIVO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE OCCORRENTI ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO OVEST

Si rende noto che l'A.S.S.T. BERGAMO OVEST, con sede in Treviglio, Piazzale Ospedale n. 1, tel. 0363/424.005, e-mail: ufficiogare@asst-bginvest.it, sito internet www.asst-bginvest.it, intende espletare avviso esplorativo di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per la fornitura in oggetto.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.

L'ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

L'ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all'assegnazione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali

OGGETTO DELLA FORNITURA

Guanto in nitrile senza polvere varie misure

- non rigidi – dpi III categoria – Dispositivo medico di classe I

Si chiede ai partecipanti di indicare nell'offerta economica le disponibilità di consegna dei dispositivi di cui sopra

I soggetti interessati a presentare manifestazione d'interesse al presente avviso esplorativo dovranno inviare l'allegata tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-bginvest.it entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 11.06.2020.

Si precisa che nella manifestazione di interesse dovrà essere indicata l'offerta economica per quanto richiesto, unitamente alla documentazione tecnica atta a dimostrare la fattibilità di quanto richiesto.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla CCIAA per il settore conforme all'oggetto di gara.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo complessivo, previa verifica di conformità dei prodotti offerti con quanto previsto nel presente avviso esplorativo.

L'ASST Bergamo Ovest si riserva di chiedere ai concorrenti eventuale campionatura.



Il fornitore non potrà sollevare eccezioni relative alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo, sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per le singole voci. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Nell'offerta tecnica dovranno essere presentate: le schede tecniche di quanto offerto attestanti le caratteristiche sopra riportate, la dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE, l'appartenenza alla CND di riferimento e il numero di repertorio corrispondente (se previsti), le certificazioni di qualità possedute e quanto altro il concorrente ritenga utile fornire per la miglior comprensione di quanto proposto, il tutto a firma del legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente.

Nell'offerta economica dovranno essere presenti il modulo offerta economica (allegato 3) e la tabella quotazioni economiche (allegato 4), compilati con tutti i dati ivi presenti, il tutto a firma del legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente.

NORME CONTRATTUALI

Modalità di pagamento e presentazione fatture.

Eseguita la fornitura, l'aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'ASST la fattura per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente documento e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ASST.

La fattura dovrà essere intestata ad ASST di Bergamo Ovest – Piazzale Ospedale n.1 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA n. 04114450168 (email: contabilita_fornitori@asst-bgove.it), e dovrà essere trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di Splyt Payment e fatturazione elettronica (**codice univoco: ZVVTZ7 – IPA:asstbgo**).

I pagamenti avverranno di norma entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del giudizio d'accettabilità della fornitura, che sarà rilasciato nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce presso i magazzini aziendali. Gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 s.m.ei. potranno essere riconosciuti dall'ASST a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi della normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'ASST, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 10.000,00 (diecimila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta dell'ASST costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

L'aggiudicatario pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. e/o dall'ASST.

**Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Con riferimento alla Legge n° 136 del 13.08.2010 e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in base anche a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione all'ASST ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.ei. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

Oneri a carico dell'aggiudicatario.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro il termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.55/90 e successive modificazioni.

Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

In tal caso, l'ASST provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il contratto con l'aggiudicatario sarà sottoscritto nei termini di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

L'ASST di Bergamo Ovest, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, precisa che, verificate le attività oggetto del presente appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.

Subappalto e cessione del contratto.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o parte della fornitura dei beni oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, salvo i casi previsti dalla legge, e previa autorizzazione dell'ASST.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.. In caso di subappalto il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara la terna dei subappaltatori prevista dal



citato art. 105.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASST di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- ☐ la Ditta partecipante deve indicare, nel modulo "Autocertificazione", la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- ☐ l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura subappaltata;
- ☐ con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa in vigore, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta responsabile nei confronti dell'ASST, ed eventualmente di terzi, di qualsiasi infrazione alle disposizioni previste dal presente regolamento di gara, compiuta dalla Ditta subappaltatrice.

Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da ARCA S.p.A. di Regione Lombardia.

Questa A.S.S.T. si riserva, qualora Consip S.p.A. o ARCA S.p.A. di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione.

In caso di diniego, questa A.S.S.T. si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione e di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Vicende soggettive dell'aggiudicatario.

Si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.ei..

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere espressamente autorizzata.

Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno,

- in caso di ritardo di consegna o di sostituzione dei beni oggetto della fornitura, ovvero nel caso la fornitura fosse eseguita solo parzialmente, l'ASST si riserverà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e previa contestazione scritta, una penale pari allo **1,00 per mille** determinato sull'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo segnalato dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- in caso di mancata corrispondenza tra i prodotti proposti in sede di gara (così come documentati nella busta tecnica) ed eventualmente campionati, e quanto fornito in corso di contratto, l'ASST si riserverà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e previa contestazione scritta, una penale pari allo **1,00 per mille** determinato sull'importo complessivo dell'appalto per ogni confezione di prodotto risultato non idoneo e certificato tale dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- l'ASST si riserva infine di applicare una penale pari allo **1,00 per mille** dell'importo complessivo dell'appalto per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente documento, non eliminati a seguito di diffida formale scritta dell'ASST stessa.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

**Risoluzione del contratto.**

Ricordato che il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale tra il fornitore e l'ASST, la stazione appaltante avrà autonoma facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. per inadempimento della Ditta aggiudicataria con preavviso raccomandato di almeno 30 giorni nei seguenti casi:

1. grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'ASST;
2. impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
3. in caso di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, contestata dall'ASST;
4. quando, dopo che l'ASST è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
5. in caso di sospensione, ritardo o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta, contestata dall'ASST;
6. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto/cessione non autorizzato;
7. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e provvederà a addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'ASST avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'ASST sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Responsabilità civile.

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'ASST ed a terzi nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria, e/o le imprese a diverso titolo coinvolte, per l'esecuzione del contratto dovrà



avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale e dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell'esecuzione del contratto stesso.

Referente per la corretta esecuzione del contratto.

Il Direttore per la corretta esecuzione del contratto sarà nominato con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Patto integrità regionale e Codice Etico e Comportamentale dell'ASST Bergamo Ovest.

I partecipanti alla procedura di gara saranno tenute ad attenersi a quanto previsto dal "Patto di integrità", approvato con Deliberazione N. XI/1751 del 17.06.2019 dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale. Il Patto di Integrità Regionale costituisce parte integrante del contratto scaturente dal presente appalto, e l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara. La violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del documento stesso.

L'ASST Bergamo Ovest ha adottato, con Deliberazione n. 2082 del 28.12.2018, il Codice di Comportamento per il personale e il Codice Etico, consultabile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" al link <http://www.asst-bgovest.it/241.asp>.

I partecipanti alla procedura dovranno pertanto prendere visione e attenersi a quanto nello stesso previsto.

Controversie.

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Brescia.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Norme finali e di rinvio.

Per quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli atti di gara, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASST.

Treviglio 10 giugno 2020

U.O.S. GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Elisabetta Mombrini)

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini (tel. 0363/424005 email: ufficiogare@asst-bgovest.it)

Il funzionario referente: Sig.ra Monica Resmini (tel. 0363/424.598) mail: ufficiogare@asst-bgovest.it)

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Bergamo Ovest	PROCEDURA OPERATIVA AZIENDALE PRIVACY	Cod. TAB4 PODAZ12 Data: 06/06/2018 pag. 1	Rev.: 0 di:
---	---	--	---------------------------

INFORMATIVA PRIVACY – GARE D'APPALTO

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall'Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

0	Prima emissione		
Rev.	Descrizione modifica		Data
Preparato		Verificato	Approvato
Ri-approvazione in data_____Firma_____			

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Bergamo Ovest	PROCEDURA OPERATIVA AZIENDALE PRIVACY	Cod. TAB4 PODAZ12 Data: 06/06/2018 pag. 2	Rev.: 0 di:
---	---	--	---------------------------

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

0	Prima emissione		
Rev.	Descrizione modifica		Data
Preparato		Verificato	Approvato
Ri-approvazione in data_____Firma_____			

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

